



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/31 DEL 17.07.2020

Oggetto: Programma di ripartizione euro 4.000.000 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, con la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della legge regionale n. 1/2011, è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei Comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Per il perseguimento delle descritte finalità, l'Assessore ricorda ancora che, con la legge regionale n. 10 del 12 marzo 2020, art. 3, comma 2, è stata autorizzata per l'anno 2020 una spesa di euro 8.000.000 stanziata nel capitolo di bilancio SC02.0890, Missione 9, Programma 5, per l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per interventi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, così ripartita:

- a. una quota pari a euro 4.000.000 a favore dei Comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione e di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- b. una quota pari a euro 4.000.000 a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

L'Assessore evidenzia che le risorse di cui alla lettera b), disposte a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, sono state oggetto di separata deliberazione della Giunta regionale n. 34/5 del 7.7.2020, e che, al fine di completare la



programmazione dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio SC02.0890, occorre provvedere alla ripartizione delle ulteriori risorse, per la quota di euro 4.000.000, destinate ai Comuni ricadenti in aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale n. 10/2020, art. 3, comma 2, lett. a).

In merito, con specifico riferimento a quest'ultima tipologia di Comuni beneficiari, ricorda ancora l'Assessore che, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 34/44 del 7.8.2012 e precedenti, si era proceduto ad una prima individuazione dei Comuni, ricompresi nei siti del "Sulcis Iglesiente", di "Tossilo-Ottana" e di "Porto Torres", e che, con successiva deliberazione n. 54/20 del 10.11.2015, si era provveduto alla sua integrazione con l'inserimento dei Comuni ricompresi nel sito di "Siniscola". Tale integrazione, tuttavia, era parziale e non esaustiva in quanto altri Comuni, ubicati in diverse aree del territorio regionale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative (nello specifico la presenza di aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione riferite al comparto estrattivo-industria mineraria) di fatto non risultavano inseriti tra i potenziali beneficiari.

Pertanto, al fine di ampliare il numero dei Comuni beneficiari, l'Assessore propone all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie riferite all'annualità 2020 fra i Comuni indicati nell'elenco allegato alla presente deliberazione, purchè alla data del 30.6.2020 abbiano trasmesso agli uffici della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente la documentazione formale attestante l'avvio di tutti i lavori finanziati sino all'annualità 2018 finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo. L'entità del contributo è determinata avuto riguardo alla popolazione residente e all'estensione del territorio comunale. Il contributo così ottenuto è incrementato di un'ulteriore quota destinata ai principali centri urbani di riferimento, ricompresi nei due poli di crisi industriale complessa, e di una premialità riconosciuta ai Comuni che, sempre alla stessa data, abbiano trasmesso la comunicazione di avvio di tutti i lavori precedentemente finanziati compresa anche l'annualità 2019.

Per il criterio del numero della popolazione residente e dell'estensione del territorio comunale sono state utilizzate le rilevazioni pubblicate nel sito www.tuttitalia.it/sardegna/ estratte dalla fonte ISTAT al 1.1.2019.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 della legge regionale n. 6/1987, come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano l'utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri:



- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

I Comuni beneficiari dei contributi potranno eseguire i seguenti lavori di manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto:

- a. interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana nonché altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
- b. lavori fitosanitari nel settore forestale;
- c. opere di prevenzione del rischio incendi e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato da eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi;
- d. semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua;
- e. lavori di sistemazione idraulico-forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.

I Comuni potranno realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potranno affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia FoReSTAS; in tal caso i Comuni potranno approvare le progettazioni, previo parere di conformità espresso dall'Agenzia FoReSTAS alle tipologie di lavori previsti dalla presente deliberazione e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 2), come



modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28, della L.R. n. 6/2012).

I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia FoReSTAS della Sardegna, che fornirà anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari del contributo.

In merito alle modalità di reclutamento del personale i Comuni potranno procedere con l'attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi assunzionali, con l'affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B ovvero con l'affidamento a cooperative forestali, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia e nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 50 del 18.4.2016.

Si richiama l'obbligo per i Comuni, in quanto beneficiari di finanziamenti regionali, di provvedere nel caso di indizione di procedure di gara per lavori, servizi e forniture, all'adozione e utilizzo del Patto di integrità, ai sensi di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015.

La mera gestione dei lavori potrà essere effettuata anche in forma associata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ma i contributi e la rendicontazione dovranno essere in ogni caso disposti per singolo Comune.

I lavori oggetto del contributo devono essere avviati dagli enti beneficiari entro il 31.5.2021. L'avvio dei lavori deve essere certificato dal direttore dei lavori e contestualmente comunicato al Servizio competente della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente. La mancata trasmissione della documentazione alla data indicata comporta la revoca del contributo assegnato e il disimpegno delle somme nel bilancio regionale.

Il contributo assegnato a ciascun Comune viene erogato in unica soluzione.

L'Ente beneficiario, all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori inerenti l'annualità 2020 e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti annualità e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino all'annualità 2017, deve espressamente trasmettere la richiesta di pagamento del contributo secondo la modulistica comunicata dal Servizio competente della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente.

La rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo 2020 dovrà essere presentata entro 18 mesi dall'avvio dei lavori.



In considerazione della rilevanza strategica e del carattere di trasversalità riconosciuti dall'Esecutivo regionale all'obiettivo comune di assicurare la concreta attuazione dei principi recati dal D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e in considerazione della contrazione della spesa regionale e della conseguente necessità di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie del bilancio regionale evitando il verificarsi di ingiustificate economie, si rende necessario che il competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente:

- prosegua nell'attività di monitoraggio finanziario degli interventi, di cui alla citata legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011;
- in presenza dei richiesti presupposti, disponga la revoca e il definanziamento coerentemente con le vigenti prescrizioni.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il programma di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lett.a), della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, pari a euro 4.000.000, stanziato sul cap. SC02.0890 C. D.R. 00.05.01.01, Missione 9, Programma 05, del Bilancio regionale 2020, tenuto conto dei parametri più sopra descritti, a favore dei Comuni indicati nella tabella dell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire l'obbligo, per i Comuni beneficiari, di provvedere all'avvio dei lavori relativi ai contributi assegnati per le finalità descritte nella presente deliberazione, entro il 31.5.2021 e alla presentazione della rendicontazione finale inerente all'utilizzo degli stessi entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo concesso;
- di disporre l'erogazione in unica soluzione del contributo assegnato a ciascun Comune, all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori inerenti l'annualità 2020, su richiesta dell'Ente beneficiario e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori



- inerenti le precedenti annualità e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino all'annualità 2017;
- di disporre la prosecuzione, da parte del competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, dell'attività di monitoraggio finanziario degli interventi in oggetto e in presenza dei richiesti presupposti, la revoca e il definanziamento coerentemente con le vigenti disposizioni;
 - di stabilire l'obbligo per i Comuni, in quanto beneficiari di finanziamenti regionali, di provvedere, nel caso di indizione di procedure di gara per lavori, servizi e forniture, all'adozione e utilizzo del Patto di integrità, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16.6.2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda